

4 1

ORDINANZA

MUNICIPALE CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

Il Municipio del Borgo di Ascona

Richiamati:

- gli artt. 107, 109 e 192 della Legge organica comunale;
- gli artt. 23, 24 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- l'art. 47 del Regolamento organico comunale:
- le disposizioni emanate dal Gruppo Cantonale di lavoro Zanzare (GLZ):
- di ogni altra disposizione in concreto applicabile;

con l'obiettivo di:

- preservare e proteggere la qualità di vita ritenuto che la zanzara tigre è particolarmente aggressiva e fastidiosa per le punture dolorose;
- evitare il rischio di malattie in quanto la zanzara tigre è potenzialmente portatrice di malattie infettive:
- prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre dotata di grande capacità colonizzatrice:

ordina:

Responsabilità del Comune

Art. 1

Su indicazione e in collaborazione con il Gruppo Cantonale lavoro Zanzare (GLZ), il Comune provvede tramite i collaboratori del servizio esterno ad effettuare le necessarie misure di controllo (trattamenti larvicidi, rimozione focolai larvali, ecc.) in tutte le aree pubbliche o di interesse pubblico.



Informazione

Art. 2

Sul sito del Cantone (http://www.ti.ch/zanzare/) è possibile consultare e scaricare il materiale informativo riguardante la lotta contro la zanzara tigre e la lista dei fornitori presso i quali è possibile acquistare i prodotti biocidi omologati in Svizzera. Ulteriori informazioni possono essere richieste all'indirizzo dss-us.zanzaratigre@ti.c o all'Ufficio tecnico comunale.

Il Comune si occupa degli avvisi agli Albi, delle pubblicazioni sul sito web e dell'invio di materiale informativo ai propri cittadini.

Responsabilità dei cittadini Art. 3

A tutta la cittadinanza

- non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso).
- svuotare settimanalmente o capovolgere qualsiasi contenitore d'acqua d'uso comune (bacinelle, bidoni, secchi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi), onde evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno.
- svuotare settimanalmente i sottovasi portafiori.
- coprire ermeticamente con zanzariere i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi, ecc.).
- svuotare e/o cambiare frequentemente l'acqua nei portafiori dei cimiteri.
- nel caso di utilizzo di fiori finti i vasi dovranno essere riempiti con sabbia o sassi.

A tutti gli amministratori, condomini e ai proprietari o detentori di immobili e edifici

- procedere alla disinfestazione preventiva larvicida, nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne di pertinenza, programmando cicli periodici di trattamento a partire dalla stagione primaverile sino alla fine di ottobre o secondo le indicazioni dell'Autorità.
- provvedere al taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza.
- evitare i ristagni d'acqua occasionali e delle acque meteoriche o temporanee.

Ai giardinieri responsabili della manutenzione dei giardini delle proprietà private

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante.
- in caso di manifesta presenza di zanzare procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.



Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili

- prestare particolare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali.
- coprire ermeticamente o con zanzariere i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi, ecc.).
- con la manifesta presenza di zanzare nelle aree interessate dall'attività, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre, procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.

Vigilanza del Comune

Art. 4

Alla presenza di casi sospetti e/o accertati d'infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree private circostanti, siti sensibili privati o pubblici quali scuole, ospedali, strutture per anziani, immobili di culto e simili il Comune, su indicazione e in collaborazione con il Gruppo Cantonale lavoro Zanzare (GLZ), provvederà ad effettuare, in caso di inadempienza, trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione di focolai larvali, addebitandone i costi ai destinatari specificatamente individuati.

Contravvenzioni

Art. 5

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.00 a fr. 10'000.00. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti della Legge organica comunale.

Provvedimenti

Art. 6

Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.

Tutti gli ordini emanati possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS, per i casi di disobbedienza delle decisioni dell'Autorità o dei funzionari competenti.

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Entrata in vigore

Art. 7

Le disposizioni della presente Ordinanza entreranno in vigore una volta cresciuta in giudicato.

Disposizioni abrogative

Art. 8

La presente Ordinanza abroga ogni altra precedente disposizione in materia.

Termini ricorsuali

Art. 9

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.





Adottata con risoluzione municipale 761 del 03 maggio 2016. Esposta all'Albo comunale dal 09 maggio 2016 al 07 giugno 2016.